

Quesito in ordine alla destinazione in supplenza di magistrati trasferiti ad altra sezione per la definizione di processi già incardinati.

(Risposta a quesito del 5 luglio 2000)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 luglio 2000, ha adottato la seguente delibera:

“L’Assemblea Plenaria, premesso che:

- Il procedimento n. R.G. 3818/96 a carico, per molteplici e complesse imputazioni, di+13 venne assegnato dapprima al collegio della decima sezione penale del Tribunale di Roma e successivamente, a seguito dell’astensione di due suoi componenti, al secondo collegio della prima sezione (composto dai giudici dottori, e) che lo trattò, (effettuando anche una prolungata istruttoria dibattimentale svolta con l’audizione di numerosi testi, con il compimento di vari incarichi peritali e di altri incumbenti e dichiarata chiusa nel giugno 1998) fino all’udienza del 19 novembre 1998, quando, a seguito della sentenza n.361 della Corte costituzionale, invece di definirla, la rinviò per effettuare la riudizione dei coimputati, e

Il 24 dicembre 1999 il dott. e poco dopo il dott. vennero trasferiti alla settima sezione penale ed al loro posto presso il secondo collegio della prima sezione subentrarono altri due giudici. A seguito dell’astensione di uno di questi ultimi il procedimento venne infine assegnato al primo collegio della prima sezione senza essere stato, posteriormente al 19 novembre 1998, in alcun modo trattato.

Con decreto 4 marzo 2000 il presidente del tribunale di Roma designò in supplenza i magistrati ed presso il secondo collegio della prima sezione penale per la trattazione del procedimentoper evitare di farlo regredire alla fase iniziale a causa del mutamento del collegio giudicante.

Il 10 marzo successivo il dott. chiese la revoca e, comunque, la sospensione immediate del decreto sulla base dei seguenti rilievi critici (in seguito ritenuti fondati dal consiglio giudiziario presso la corte d’appello di Roma):

“1.In attuazione “ delle vigenti direttive tabellari “il processo in questione fu assegnato al 1E collegio della 1^ sezione composto dal presidente dott., dal dott. e dal dott.2. Presupposto della supplenza è che un magistrato sia temporaneamente assente o impedito, e nessuno dei magistrati della 1^ sezione penale è assente o impedito.

3. Secondo l’art.97 dell’O.G. 12/1941 <<è vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio>>.

4. Nessuna norma.....prevede che, in caso di trasferimento di giudici da uno ad altro collegio, si possa adottare una sorta di <<prorogatio>> mediante designazione in supplenza.....”

Il 27 aprile il presidente del tribunale ha rivolto al CSM il seguente quesito:

“se sia legittimo nell’ambito del sistema ordinamentale, nonché opportuno nell’interesse del servizio, soprattutto dopo la ben nota sentenza delle sezioni unite sulla rinnovazione degli atti per mutamento soggettivo della composizione del collegio, mantenere in supplenza il magistrato trasferito ad altra sezione limitatamente a processi ben individuati ed in fase conclusiva.....; e ciò per evitare ulteriori attese nelle risposte di giustizia e sprechi di attività lavorativa in un contesto già così difficile”.

I rilievi critici avanzati dal dott. non possono essere accolti perché

- a) non tengono esatto conto del contenuto del provvedimento censurato;
- b) hanno natura meramente nominalistica.

Ed infatti:

a) il decreto riguarda la composizione non del 1E, ma del 2E collegio: di quello cioè che ha trattato il processodal suo inizio fin quasi alla conclusione, con la partecipazione, accanto al dott.e al dott, del dott. che ne è tuttora uno dei componenti.

b) in questo caso si tratta non di “supplenza” (secondo la impropria terminologia usata nel decreto sulla dichiarata base di una consolidata prassi espressiva) e neppure della “applicazione” da uno ad un altro ufficio prevista dall’art. 110 dell’Ordinamento Giudiziario, ma di applicazione interna ad uno stesso ufficio (il Tribunale di Roma), e cioè di un istituto non solo diverso da quello cui si riferiscono le disposizioni invocate dal dott., ma anche strettamente condizionato dalle concrete circostanze e dalla natura della specifica situazione processuale cui è destinato a portare rimedio.

Sotto questo profilo, anzi, può ben dirsi che in questo caso le applicazioni mirano non all'integrazione di un collegio in quanto articolazione dell'organismo giudiziario di appartenenza ma alla conservazione del collegio giudicante (cioè del giudice: e del giudice naturale, in definitiva) di un determinato processo. Conservazione che, in questo come in qualsiasi altro caso, implica per definizione il coinvolgimento di tutti i membri di detto collegio.

- Le applicazioni in parola sono dunque non solo legittime ma, per le ragioni esposte dal presidente del tribunale, più che opportune, perfino doverose,

d e l i b e r a

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione e conseguentemente di approvare il decreto 4 marzo 2000 del presidente del Tribunale di Roma, per effetto del quale il procedimento penale n. R.G. carico di+13 sarà definito dal collegio formato dal presidente dott. dai giudici dott. e dott.